



CITTA' DI BUSCA

Provincia di Cuneo

Cod. Fisc. 80003910041 - P.I. 00371290040

Tel.: 0171/948611 - Fax: 0171/948646

segreteria@comune.busca.cn.it www.comune.busca.cn.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. N° 0000437
Cat. II Cl. 3 Fasc. 001

li, 09/01/2013

Ai Sigg. Membri del
GRUPPO CONSILIARE FUTURO IN
COMUNE

12022 BUSCA CN

**Oggetto: RISCOント INTERROGAZIONE SULLA PUBBLICAZIONE DI ATTI
DELIBERATIVI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE.**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, assunta al ns. prot. n. 19126 in data 14 dicembre 2012 si riscontra:

come anche evidenziato in interrogazione la scelta di limitare la pubblicazione nei termini di legge è recente e ciò è stato motivato dalla decisione del Garante della privacy del 23 febbraio 2012 che nell'affrontare una questione proprio di mantenimento oltre i termini di legge della pubblicazione di una delibera di giunta di un comune ne ha rilevato la violazione del principio di non eccedenza stante la presenza di dati personali (si allega nota di supporto).

Con l'occasione appare utile ricordare l'importante distinguo tra dati sensibili (ex art. 4 del D. Lgs. 196/2003) la cui pubblicazione è vietata, e dati personali diversi da quelli sensibili che, come tali (qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale) e nei limiti dell'utilità devono essere contenuti negli atti ma, come determinato dal Garante, possono essere resi pubblici solo nei limiti di legge. In ragione di ciò e dopo aver avuto conoscenza della citata deliberazione del Garante, prudenzialmente e con doverosa prontezza si è provveduto urgentemente adottando la misura, ritenuta equilibrata e coerente allo stesso tempo con i principi di non eccedenza e trasparenza, di attenersi nell'immediato e provvisoriamente agli stretti termini di legge in attesa di ulteriori approfondimenti e determinazione anche organizzative perché, come evidente, il mantenimento in pubblicazione oltre i termini, qualora previsti dati personali, impone la selezione e la bonifica degli atti con un importante aggravio procedurale. Il confronto con altri enti sicuramente è di utilità ma occorre anche una valutazione che doverosamente tenga conto della citata decisione del Garante. Certamente c'è condivisione da parte di questa amministrazione a quanto segnalato, come dimostrato dal fatto che in precedenza è stato assicurato il mantenimento in pubblicazione oltre il termine di legge e ciò non si esclude possa riprendere per il futuro previa gli approfondimenti necessari e l'adozione delle cautele indispensabili. Si evidenzia il rischio di responsabilità pesantemente sanzionabili da parte del Garante nel caso di violazione delle norme contenute nel decreto legislativo 196/2003. Fermo quanto precede si rileva che, comunque, risulta disponibile l'elenco degli atti quale misura provvisoria atta a facilitarne la identificazione per eventuali accessi ai sensi della legge 241/90.

Distinti saluti.



IL SINDACO
GOSSO Rag. Luca

avanzata

Prescrizioni del Garante per la pubblicazione di deliberazioni contenenti dati personali sull'albo pretorio online di un Comune - 23 febbraio 2012...

SCHEDA

Doc-Web:
1876679

Data:
23/02/12

Argomenti:
Comuni, e-Government

Tipologia:
Prescrizioni e divieto del Garante

VEDI ANCHE (1)

Newsletter 29 maggio - 4 giugno 2000

[doc. web n. 1876679]
[vedi newsletter]

Prescrizioni del Garante per la pubblicazione di deliberazioni contenenti dati personali sull'albo pretorio online di un Comune - 23 febbraio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 73 del 23 febbraio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravallotti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione in atti con la quale la Signora XY ha lamentato la diffusione in Internet da parte del Comune di Veronella di propri dati e informazioni personali contenuti nella deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 28/7/2010 pubblicata nel sito web istituzionale del predetto Comune all'interno della sezione dedicata all'albo pretorio (d'ora in poi "albo pretorio online");

PRESO ATTO che tali dati e informazioni personali della segnalante sono il nome e cognome, l'indirizzo di residenza, il numero e il dispositivo della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona concernente il rigetto del ricorso dalla stessa presentato contro il predetto Comune avverso un avviso di accertamento ICI con la notizia della contestuale condanna alle spese;

VISTO il riscontro fornito dal Comune di Veronella (prot. n. 6963 del 24 ottobre 2011) alla richiesta di informazioni dell'Ufficio del Garante, con il quale il Sindaco ha dichiarato che "i dati citati nella deliberazione in parola, ad avviso della scrivente Amministrazione, non hanno certo causato la diffusione di dati personali sensibili ma hanno costituito unicamente un'operazione necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; in questo caso particolare trattasi di lotta all'evasione dell'imposta comunale sugli immobili" e che "ad ogni buon conto, al fine di evitare ulteriori inconvenienti, si precisa che il Comune ha già provveduto a modificare le modalità di pubblicazione delle delibere che trattano di autorizzazione a resistere in giudizio od a ricorsi. Ciò è facilmente accertabile controllando la pubblicazione della delibera di Giunta n. 74 del 29/06/2011, che è stata pubblicata al n. 458/2011";

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 1, lett. b) del Codice qualifica come dato personale "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale";

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 1, lett. m) del Codice definisce la diffusione dei dati personali come "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione";

CONSIDERATO che l'art. 19, comma 3, del Codice prevede che la diffusione di dati da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente quando tale operazione è prevista da una norma di legge o di regolamento;

CONSIDERATO che l'art. 124, comma 1, del d.lg. 18/8/2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" prevede espressamente che "Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge" e che l'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009 n. 69 avente a oggetto "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" sancisce che dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale sono assolti con "la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";

CONSIDERATO che, ai fini della verifica della liceità delle modalità di pubblicazione online di atti e documenti contenenti dati personali, il Garante ha indicato che "nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di settore individuino determinati periodi di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (es., art. 124, d.lg. n. 267/2000 riguardante le deliberazioni del comune e della provincia che devono essere affisse all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi), i soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto dei limiti temporali previsti, rendendoli accessibili sul proprio sito web durante il circoscritto ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all'oblio degli interessati" e che "Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati, determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal web o privati degli elementi identificativi degli interessati" (cfr. par. 5.2, richiamato dal par. 6.B del Provvedimento del 2 marzo 2011 recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", pubblicato in G. U. n. 64 del 19 marzo 2011, disponibile sul sito dell'Autorità www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1793203);

PRESO ATTO che, a seguito della richiesta di informazioni formulata dall'Ufficio del Garante, il Comune di Veronella ha modificato le modalità di pubblicazione delle delibere riguardanti le autorizzazioni a resistere in giudizio o a presentare ricorsi, provvedendo alla cancellazione degli elementi identificativi degli interessati e menzionando, come esempio, la pubblicazione della deliberazione di Giunta n. 74 del 29/06/2011 nella quale sono stati eliminati i riferimenti a dati personali con degli omissis;

RILEVATO che, nonostante la modifica di tali modalità di pubblicazione, i dati personali della Sig.ra XY sono, invece, visibili nella deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 28/7/2010, oggetto della segnalazione, attualmente ancora pubblicata, senza omissis, sul sito web del Comune all'ur: KW;

CONSIDERATO che, sulla base delle motivazioni suesposte, la conservazione nell'albo pretorio online del Comune di Veronella della predetta deliberazione - senza essere privata degli elementi identificativi della segnalante - ha provocato, per il periodo eccedente i 15 giorni previsti dall'art. 124 del d.lg. 267/2000 per la pubblicazione all'albo pretorio, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi (art. 19, comma 3, del Codice);

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di "vietare anche d'ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporre il blocco", nonché "di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento di dati personali";

RILEVATA, pertanto, in ragione dell'illecita modalità del trattamento accertata nel presente provvedimento, la necessità di vietare al Comune di Veronella, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, l'ulteriore diffusione in Internet dei dati personali sopradescritti;

CONSIDERATO, inoltre, che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, ha il compito di prescrivere, anche d'ufficio, le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

RILEVATA, pertanto, la necessità di prescrivere al Comune di Veronella, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di apportare gli opportuni accorgimenti affinché le modalità di pubblicazione delle deliberazioni contenenti dati personali sul sito web istituzionale e, in particolare, sull'albo pretorio online rispettino le indicazioni – relative al mantenimento della diffusione dei dati in Internet – fornite dal Garante con il citato provvedimento del 2 marzo 2011 recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" (si veda, in particolare, il par. 5.2);

RITENUTO di valutare, con separato provvedimento, gli estremi per contestare al Comune di Veronella la violazione amministrativa prevista dall'art. 162, comma 2-bis, del Codice come modificato dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque essendovi tenuto non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi e due anni e che ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

CONSIDERATO che resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile, ove ne ricorrano i presupposti, in relazione alla condotta illecita accertata con specifico riguardo agli eventuali profili di danno (cfr. art. 15 del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ritenuto illecito il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Veronella nei termini indicati in premessa:

1. vieta al Comune di Veronella, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, di diffondere ulteriormente in Internet – sia attraverso la pubblicazione nell'albo pretorio online che in qualsiasi altra area del sito web istituzionale – i dati personali della Sig.ra 'XY' contenuti nella deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 28/7/2010 attualmente presente all'uri: KW;

2. prescrive al Comune di Veronella, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di apportare gli opportuni accorgimenti affinché le modalità di pubblicazione delle deliberazioni contenenti dati personali sul sito web istituzionale e, in particolare, sull'albo pretorio online rispettino le indicazioni – relative al mantenimento della diffusione dei dati in Internet – fornite dal Garante con il provvedimento del 2 marzo 2011 recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", pubblicato in G. U. n. 64 del 19 marzo 2011, disponibile sul sito dell'Autorità www.garanteprivacy.it/doc_web n. 1793203.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 23 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

L'AUTORITÀ

Il Garante
Compiti del Garante
L'ufficio
Regolamenti interni
Codice etico
Lavorare in Autorità

ATTIVITÀ E DOCUMENTI

Documenti
Iniziative
Attività comunitarie e internazionali

PROVVEDIMENTI E NORMATIVA

Provvedimenti
Normativa
Giurisprudenza

STAMPA E COMUNICAZIONE

Comunicati stampa
Newsletter
Campagne di comunicazione
Interviste e interventi
Contatti per la stampa

TRASPARENZA

Bilancio
Emolumenti
Collaboratori e consulenti
Attività contrattuale
Procedimenti amministrativi